

CIRCOLARE N. 25 DEL 13/10/2011

Ministero Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

Trascrivibilità degli atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la documentazione della volontà coniugale

Il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra cittadini italiani e cittadini stranieri è trascrivibile in Italia, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 215/95.

Da un esame della prassi in materia è emerso che in alcuni paesi (per esempio il Marocco) l'atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili ivi effettuato dall'autorità competente successivamente alla celebrazione del matrimonio, non contiene l'esplicito accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base delle dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi e confermate da testimoni o anche direttamente solo dai testimoni che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane.

Alla luce di ciò che è stato esposto (e del prevedibile verificarsi di numerosi casi simili, in cui manchi nell'atto di matrimonio di cui si richieda la trascrizione in Italia il richiamo diretto alla volontà manifestata dai coniugi) si è ritenuto opportuno evidenziare i seguenti criteri per l'individuazione del diritto applicabile.

A tale proposito si deve considerare che, ai sensi dell'articolo 28 della legge 215/95 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge del paese comune di residenza al momento della celebrazione. **Di conseguenza non è consentito rifiutare la trascrizione del matrimonio solo perché la legge del paese straniero ove si sia celebrato il matrimonio utilizzi forme differenti da quella italiana perché la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non ha finalità costitutive ma meramente dichiarative.**

In merito la stessa giurisprudenza di legittimità precisa infatti che “il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini italiani e cittadini stranieri in virtù dell'articolo 50 dell'ordinamento dello stato civile) all'estero secondo le forme ivi stabilite ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma la legge del luogo ne riconosca effetti civili (sempre ove sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento) è immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, la quale, a differenza del matrimonio concordatario, ha natura certificativa e di pubblicità e non costitutiva”. Sull'argomento non può che desumersi che il consenso di entrambe i coniugi costituisce sempre un requisito essenziale, di ordine sostanziale alla sussistenza di un vincolo matrimoniale ed in mancanza del quale non è possibile riconoscere il matrimonio per chiara contrarietà all'ordine pubblico. Quindi, sentito anche il parere del Ministero di Giustizia, **si ribadisce che le modalità formali con le quali il consenso dei coniugi viene espresso non necessariamente sono regolate dalla legge del paese di celebrazione e che la mancata corrispondenza con la forma prevista dal nostro ordinamento non impedisce la trascrizione del matrimonio in Italia. E' necessario verificare che, nella sostanza, il matrimonio sia stato contratto volontariamente da entrambi i coniugi, quale requisito per la configurabilità del matrimonio medesimo.**